



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LOMBARDIA

All'Organo di revisione dei conti
e, p.c. Al Sindaco
Al Responsabile dei Servizi Finanziari
del Comune di Mezzana Rabattone (PV)

OGGETTO: Controllo sulla sana gestione finanziaria degli enti locali ai sensi dell'articolo 1, commi 166 e 167, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Questionario redatto dall'Organo di revisione sul rendiconto dell'esercizio 2016. Esito istruttoria questionario.

A seguito dell'esame del questionario in oggetto relativo al Comune di Mezzana Rabattone, presa, altresì, visione della relazione dell'Organo di revisione sul conto consuntivo 2016 redatta ai sensi dell'art. 239 TUEL, si dispone, allo stato degli atti esaminati, l'archiviazione dell'istruttoria sul rendiconto 2016, raccomandando, tuttavia, all'Ente di:

1. monitorare attentamente gli equilibri di bilancio nella gestione di competenza;
2. attenersi scrupolosamente, per la corretta quantificazione del F.C.D.E. da stanziare nel bilancio di previsione e da accantonare nel risultato di amministrazione, ai criteri indicati nel principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 al decreto legislativo n. 118/2011, considerando tutte le tipologie di entrata previste dallo stesso principio (con particolare riguardo ai residui attivi di titolo I e III). Si richiama, inoltre, quanto stabilisce il citato principio contabile in merito all'applicazione dell'avanzo di amministrazione per cui non è possibile il suo utilizzo fino a quando il fondo crediti di dubbia esigibilità non risulti adeguato;
3. monitorare il ricorso all'anticipazione di tesoreria ai sensi dell'art. 222 TUEL e la corretta determinazione della giacenza di cassa vincolata in conformità ai principi contabili;
4. verificare, anche in vista della prossima approvazione del rendiconto 2019, la corretta composizione del risultato di amministrazione, con particolare riguardo all'incidenza dei residui attivi sull'avanzo e alla determinazione della parte vincolata e accantonata, approntando immediate misure di ripiano a norma di legge in caso di emersione di un disavanzo di amministrazione: si rammenta, inoltre, quanto stabilito dal principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, punto 5.2 lett. i) circa la corretta allocazione dell'indennità di fine mandato del Sindaco nella quota accantonata del risultato di amministrazione;



CORTE DEI CONTI

5. verificare la determinazione del F.P.V. per le spese correnti nelle fattispecie previste dai principi contabili (ad esempio, per le spese di personale, per le spese di lite, ecc.) e, qualora ne ricorrano i presupposti, per le spese di investimento;

6. curare la scrupolosa osservanza dei principi contabili nelle operazioni di riaccertamento dei residui attivi e passivi, prestando particolare attenzione al volume di residui conservati al 31.12 provenienti da esercizi precedenti;

7. verificare l'efficienza nell'attività di riscossione delle entrate, con particolare riferimento alle misure di contrasto all'evasione tributaria, anche alla luce della mancanza di entrate da recupero dell'evasione tributaria dichiarata alla risposta 1.6.1. del questionario;

8. osservare l'obbligo di trasmissione della nota informativa di cui all'art. 11, comma 6, lettera j) del decreto legislativo n. 118/2011 recante la conciliazione dei rapporti debitori e creditori tra Comune ed organismi partecipati asseverata dai rispettivi organi di revisione, così come rimarcato dalla Sezione delle autonomie di questa Corte con la deliberazione SEZAUT/2/2016/QMIG;

9. monitorare l'integrale rispetto della normativa in tema di tempestività dei pagamenti.

Infine, si rileva (fonte banca dati finanza locale) il superamento, nell'esercizio in esame, della soglia di rispetto del parametro di deficitarietà n. 4 di cui al D.M. 18 febbraio 2013, per cui il volume dei residui passivi di parte corrente è risultato superiore al 40 per cento degli impegni correnti, rammentando che anche il superamento di un solo parametro di deficitarietà strutturale, soprattutto se reiterato per più esercizi, costituisce una criticità che richiede la tempestiva adozione di concrete misure correttive da parte dell'Ente interessato utili a garantire l'eliminazione delle cause che hanno generato lo sfioramento del suddetto parametro.

Alla verifica dei suddetti aspetti della gestione si provvederà nell'ambito dei successivi controlli, a partire da quelli sul rendiconto dell'esercizio 2017, in relazione ai quali, in linea con i principi di avvicinamento tra fase di valutazione e fase di gestione e continuità nelle verifiche di bilancio, più volte enunciati nelle linee guida della Sezione delle autonomie di questa Corte (cfr., da ultimo, delibere n. 12/SEZAUT/2019/INPR e n. 19/SEZAUT/2019/INPR), potranno essere richiesti ulteriori elementi su esercizi pregressi e sulla gestione successiva.

Si precisa, peraltro, che il controllo condotto dalla Sezione per gli aspetti trattati e la metodologia adottata non necessariamente esaurisce gli aspetti di irregolarità che possono essere presenti nella gestione degli enti, né quelli che possono profilarsi sulla base delle informazioni complessivamente rese nei questionari.

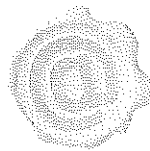
La conclusione dell'esame nei termini sopra esposti non implica, pertanto, una valutazione positiva sugli aspetti non riscontrati o non emersi dalle informazioni e dai dati acquisiti.

Copia della presente nota dovrà essere trasmessa al Presidente del Consiglio comunale, per quanto di competenza.



Si richiama, infine, l'obbligo di pubblicazione nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito *web* istituzionale dell'Ente dei rilievi della Corte dei conti ai sensi dell'art. 31 del T.U. trasparenza (d.lgs. n. 33/2013 e s.m.i.).

Il Magistrato istruttore
dott. Ottavio Caleo



CALEO
OTTAVIO
CORTE DEI
CONTI
16.12.2019
17:30:57
UTC



CORTE DEI CONTI

Sezione regionale di controllo per la Lombardia Via Marina, 5 - 20121 Milano 02 77 114 385
Mail: loMBardia.controllo.pv@corTEconti.it - PEC: loMBardia.controllo@corTEconticert.it